

Roma, 10 febbraio 2020

Illustre Ministro Gualtieri,

come rappresentanti del mondo produttivo, torniamo a chiederLe un ripensamento sostanziale della nuova disciplina che addossa sulle imprese committenti una complessa procedura di controllo degli obblighi, a carico delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie, relativi al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato.

Numerosi sono i profili definatori e applicativi della nuova disciplina che, nonostante l'impegno ad oggi profuso dall'Amministrazione finanziaria per garantire al meglio un quadro interpretativo chiaro, ancora necessitano di ulteriori approfondimenti e, in ogni caso, di tempi tecnici incompressibili per l'adeguamento dei processi gestionali e amministrativi, sia delle imprese committenti sia di quelle esecutrici.

I nuovi obblighi, da un lato, impongono di versare e comunicare le ritenute sui redditi dei lavoratori, scomponendole in funzione dei singoli contratti stipulati con ciascun committente, senza peraltro poter utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali, in violazione dei principi dello Statuto dei diritti del Contribuente; dall'altro, scaricano sui committenti onerosi doveri di controllo – doveri che dovrebbero essere assolti dall'Amministrazione finanziaria - senza attribuir loro i relativi poteri e, comunque, senza considerare i costi necessari e le energie sottratte al fare impresa.

Molte associate ci segnalano il concreto pericolo che la nuova disciplina possa bloccare l'attività di interi settori, essendo concesso ai committenti, quale unico strumento per non essere sanzionati per violazioni fiscali altrui, il blocco dei pagamenti dei corrispettivi, con le conseguenze che Le sarà facile immaginare.

Per queste ragioni, Le chiediamo, ancora una volta, di valutare la soppressione delle nuove regole o, almeno, l'opportunità di procrastinarne l'entrata in vigore al 1° luglio 2020, applicandole ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.

Tale differimento consentirebbe all'Amministrazione finanziaria di beneficiare di un tempo sufficiente per analizzare compiutamente le molteplici questioni interpretative e i complessi profili applicativi che la nuova disciplina pone, in modo da garantire agli operatori una esaustiva interpretazione delle nuove disposizioni. Poter confidare su un quadro regolatorio chiaro in tutti gli aspetti rappresenta un presupposto imprescindibile per consentire alle imprese di riorganizzare, una volta per tutte, i processi amministrativi e gestionali e di eseguire correttamente i nuovi adempimenti che, altrimenti, si pretenderebbe di ottenere "al buio" dal prossimo 17 febbraio.

./.

Prof. Roberto Gualtieri
Ministro dell'Economia e delle Finanze

ROMA

2.

Il rinvio della disciplina, inoltre, permetterebbe all’Agenzia delle Entrate di approntare un sistema automatizzato di rilascio del certificato di sussistenza dei requisiti per l’esonero dall’applicazione della nuova disciplina, evitando l’ingolfamento degli Uffici territoriali e i possibili ritardi o disservizi che la procedura adottata nei giorni scorsi, nel poco tempo a disposizione, è probabile generi. Non possiamo sottacere la circostanza che nell’epoca della digitalizzazione dei rapporti tra Fisco e Contribuenti, considerati gli enormi investimenti richiesti alle imprese per garantire un numero sempre più cospicuo di flussi informatici all’Amministrazione finanziaria, sgomenta il ritorno agli sportelli per ottenere un certificato di attestazione di requisiti di affidabilità fiscale.

Da ultimo, il differimento consentirebbe di ottenere un parere dal Garante della privacy sui previsti obblighi di trasmissione al committente di taluni dati personali dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio e sull’eventuale contrasto con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. È necessario, infatti, verificare se la nuova disciplina non sia contraria al principio generale di minimizzazione nel trattamento dei dati personali, previsto all’art. 5 del citato Regolamento europeo, a mente del quale i dati personali, oggetto di trattamento, devono essere *“limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”*.

La ringraziamo per l’attenzione e Le rinnoviamo la disponibilità del mondo imprenditoriale a vagliare soluzioni alternative che – a parità di efficacia – evitino oneri spropositati a carico delle imprese.

Cordiali saluti.

Giovanni Sabatini

ABI

Massimiliano Musmeci

ANCE

Stefano Micossi

ASSONIME

Marcella Panucci

CONFINDUSTRIA

./.

3.

Mauro Bussoni CONFESERCENTI

Mauro Bussoni

Nicola Molfese CASARTIGIANI

Nicola Molfese

Sergio Silvestrini CNA

Sergio Silvestrini

Cesare Fumagalli CONFARTIGIANATO

Cesare Fumagalli

Luigi Taranto CONFCOMMERCIO

Luigi Taranto

Riunite in R.E TE. Imprese Italia